SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 settembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della salute in materia di prodotti fitosanitari nel secondo trimestre 2002, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 9, comma 9, del D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001.

02A10760

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 settembre 2002.

Riconoscimento di titolo professionale conseguito in Argentina dalla dott.ssa Maria Gabriela Coffey ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Coffey Maria Gabriela, nata a Buenos Aires (Argentina) il 22 agosto 1968, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale argentino di psicologa, di cui è in possesso, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Psicologia», conseguito presso l'«Universidad John F. Kennedy» di Buenos Aires come documentato in data 3 aprile 1992;

Considerato inoltre che è iscritta nel «Registro del Ministerio de Salud de la Nacion» (Argentina) dal 16 dicembre 1992, matricola n. 18.976 come attestato dal «Ministerio» stesso;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 1° luglio 2002;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi stessa e nella nota scritta del 24 luglio 2002;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto peraltro che, per l'esercizio della psicoterapia, non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademico-professionale completa, rispetto a quella richiesta allo psicoterapeuta italiano;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba consistere in un colloquio in lingua italiana e rivestire carattere specificatamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimento nel corso della esperienza maturata, e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi analoghi;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo e per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Pavia in data 27 aprile 2001 con scadenza 13 marzo 2003 per motivi di famiglia;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Coffey Maria Gabriela, nata a Buenos Aires (Argentina), il 22 agosto 1968, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A e di psicoterapeuta e l'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento della psicoterapia è subordinato al superamento di una prova attitudinale. Le modalità di svolgimento della prova suddetta sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: *a)* principi di psicopatologia, *b)* il setting e lo sviluppo terapeutico, *c)* deontologia professionale.

Roma, 3 settembre 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A e di psicoterapeuta.

02A11409

DECRETO 3 settembre 2002.

Riconoscimento di titolo professionale conseguito in Brasile dalla dott.ssa Vilas Boas Luciana ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Vilas Boas Luciana, nata il 21 agosto 1975 a Guaranesia (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di advogado di cui è in possesso come attestato dall'«Ordem dos Advogados do Brasil - Seccao de Sao Paulo» cui la richiedente è stata iscritta dal 6 aprile 1999, per l'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è insignita del titolo accademico brasiliano di «Bacharel em Direito» conseguito in data 8 gennaio 1999 presso la «Universidade Mackenzie» di San Paolo (Brasile);

Rilevato che la sig.ra Vilas Boas Luciana ha sostenuto gli esami in «istituzioni di diritto privato» e in «diritto costituzionale» presso l'Università degli studi di Firenze, come attestato da certificato del 3 giugno 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° luglio 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Vilas Boas Luciana, nata il 21 agosto 1975 a Guaranesia (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto processuale civile; 2) diritto penale; 3) diritto processuale penale; 4) diritto amministrativo; 5) ordinamento e diritti e doveri dell'avvocato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 settembre 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A11410

DECRETO 3 settembre 2002.

Riconoscimento di titolo professionale conseguito in Brasile dalla dott.ssa Vilas Boas Marcia ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Vilas Boas Marcia, nata il 21 agosto 1975 a Guaranesia (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di advogado di cui è in possesso come attestato dall'«Ordem dos Advogados do Brasil - Seccao de Sao Paulo» cui la richiedente è stata iscritta dal 30 marzo 1999, per l'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è insignita del titolo accademico brasiliano di «Bacharel em Direito» conseguito in data 8 gennaio 1999 presso la «Universidade Mackenzie» di San Paolo (Brasile);

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° luglio 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Vilas Boas Marcia, nata il 21 agosto 1975 a Guaranesia (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) ordinamento e diritti e doveri dell'avvocato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 settembre 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A11411

DECRETO 3 settembre 2002.

Riconoscimento di titolo professionale conseguito in Spagna dalla dott.ssa Castillo de Vivero Cristina Liova ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto dirigenziale datato 2 ottobre 2000 con cui è stato riconosciuto alla sig.ra Castillo de Vivero Cristina Liova, nata a Zaragoza (Spagna) l'11 maggio 1976, cittadina spagnola il titolo di «abogado» ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

Vista l'istanza inviata dalla sig.ra Castillo de Vivero in data 12 aprile 2002, con cui si richiede di rivalutare la precedente domanda di riconoscimento in quanto l'istante ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bologna;

Rilevato, infatti, che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna in data 21 marzo 2002;

Ritenuto, pertanto, che appare opportuno limitare la prova attitudinale alla sola materia dell'ordinamento e deontologia forense;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 1° luglio 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Il riconoscimento del titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia a favore della sig.ra Castillo de Vivero Cristina Liova, nata a Zaragoza (Spagna) l'11 maggio 1976, cittadina spagnola, è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 settembre 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A11412

DECRETO 3 giugno 2002.

Variante al programma ordinario di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale sono stati autorizzati l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, nonché lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'anno 1987 all'anno 1988;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 415, con la quale gli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 795, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, e il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, è stata rimodulata;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, con la quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, e con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 800 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, e con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, con la quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di € 51.646.000, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, e con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stata così rimodulata:

esercizio finanziario 2002: € 51.646.000;

esercizio finanziario 2003: € 51.646.000;

esercizio finanziario 2004: € 327.950.000;

Visto il decreto interministeriale 26 ottobre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 2001;

Considerato che l'importo di lire 5 miliardi, a suo tempo assentito con decreto interministeriale del 5 maggio 2000, per la costruzione della nuova casa circondariale di Pordenone - San Vito al Tagliamento, è stato impiegato per il soddisfacimento di oneri obbligatori nell'esercizio finanziario 2000;

Considerato che con propri decreti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assegnato somme dovute per oneri obbligatori, indennità di esproprio, lodo arbitrale, completamento ristrutturazione, opere integrative, oneri di progettazione per i seguenti istituti: Prato c.c., Sulmona c.c. c.r., Catanzaro c.c., Cassino c.c., Ancona «Barcaglione» c.c., Palermo «Pagliarelli» c.c.;

Considerato che si rende necessario inserire in programma la costruzione di nuovi istituti penitenziari nelle seguenti sedi: Mistretta e Catania;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento della costruzione dei seguenti istituti: Milano «Bollate» c.r. e Perugia c.c.c.r.;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento della ristrutturazione dei seguenti istituti: Genova «Marassi» c.c., Genova «Pontedecimo», Aversa scuola, Roma «Regina Coeli» c.c., Venezia c.c., Massa c.r.;

Considerato che occorre provvedere all'accantonamento di fondi per l'attività di progettazione per gli interventi di progettazione delle opere del presente programma;

Considerato che a seguito della legge 28 dicembre 2001, n. 448, occorre necessariamente procedere alla ripartizione ed alla rimodulazione degli stanziamenti in precedenza assentiti;

Visto il parere dei Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 27 febbraio 2002;

Ritenuto che per provvedere a quanto in premessa occorre emanare il presente decreto che costituisce provvedimento di variazione del programma originario;

Decreta:

Il programma di edilizia penitenziaria è variato come segue.

È revocata la somma di L. 5.000.000.000 (€ 2.582.284,50) assentita con decreto interministeriale 5 maggio 2000 - esercizio 2000, per la costruzione della nuova casa circondariale di Pordenone - San Vito al Tagliamento.

È inserita in programma la costruzione di nuovi istituti penitenziari nelle seguenti sedi: Mistretta e Catania.

Viene stabilito il seguente ordine di priorità di realizzazione degli istituti inseriti nel programma di edilizia penitenziaria, fatta salva la possibilità di parziali deroghe in relazione a concrete prospettive di permuta e/o locazione finanziaria: Rieti c.c., Marsala c.c., Cagliari c.c. c.r., Pinerolo c.c., Sala Consilina c.c., Forlì c.c., Oristano c.c., Sciacca c.c., Lanusei c.c., Varese c.c., Pordenone/San Vito al Tagliamento c.c., Rovigo cc., Sassari c.c., Savona c.c., Tempio Pausania c.c., Paliano c.r., Modica c.c., Nola c.c., Avezzano c.c., Camerino c.c., Trento c.c., Bolzano c.c., Mistretta c.c., Catania c.c.

Si prende atto delle assegnazioni effettuate con propri decreti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per: oneri obbligatori, indennità di esproprio, lodo arbitrale, completamento ristrutturazione, opere integrative, oneri di progettazione per i seguenti istituti:

Prato c.c. - L. 99.545.194;

Sulmona c.c. c.r. - L. 413.580;

Catanzaro c.c. - L. 654.873.355;

Cassino c.c. - L. 500.000.000;

Ancona «Barcaglione» c.c. - L. 2.100.000.000;

Palermo «Pagliarelli» c.c. - L. 3.263.031.

Sono approvati i seguenti finanziamenti da prelevarsi dai fondi di cui alla legge 28 dicembre 2001, n. 448:

Milano «Bollate» c.r.	€	1.000.000,00	esercizio	2002
Perugia c.c.c.r.	€	3.734.000,00	esercizio	2002
Genova «Marassi» c.c.	€	2.582.000,00	esercizio	2002
Genova «Pontedecimo» c.c.	€	826.000,00	esercizio	2002
Aversa scuola	€	3.098.000,00	esercizio	2002
Roma «Regina Coeli» c.c.	€	5.164.000,00	esercizio	2003
Venezia c.c.	€	5.113.000,00	esercizio	2002
	€	3.615.000,00	esercizio	2003
TOTALE . . .	€	8.728.000,00		
Massa c.r.	€	3.615.000,00	esercizio	2002
	€	3.357.000,00	esercizio	2003
TOTALE . . .	€	6.972.000,00		

La Spezia c.c.	€	4.184.000,00	esercizio	2002
	€	6.184.000,00	esercizio	2003
TOTALE . . .	€	10.368.000,00		
Fossano c.c.	€	4.184.000,00	esercizio	2002
	€	6.184.000,00	esercizio	2003
TOTALE . . .	€	10.368.000,00		
Rieti - costruzione nuovo istituto penitenziario	€	14.977.000,00	esercizio	2002
	€	10.010.000,00	esercizio	2003
	€	6.000.000,00	esercizio	2004
TOTALE . . .	€	30.987.000,00		
Marsala - costruzione nuovo istituto penitenziario	€	7.747.000,00	esercizio	2002
	€	8.329.000,00	esercizio	2003
	€	2.000.000,00	esercizio	2004
TOTALE . . .	€	18.076.000,00		
Cagliari c.c. c.r. - costruzione nuovo istituto penitenziario	€	56.843.000,00	esercizio	2004
Pinerolo c.c. - costruzione nuovo istituto penitenziario	€	35.152.000,00	esercizio	2004
Sala Consilina c.c. - costruzione nuovo istituto penitenziario	€	32.053.000,00	esercizio	2004
Forlì c.c. - costruzione nuovo istituto penitenziario	€	38.767.000,00	esercizio	2004
Oristano c.c. - costruzione nuovo istituto penitenziario	€	35.152.000,00	esercizio	2004
Sciacca c.c. - costruzione nuovo istituto penitenziario	€	32.053.000,00	esercizio	2004
Lanusei c.c. - costruzione nuovo istituto penitenziario	€	50.645.000,00	esercizio	2004
Varese c.c. - costruzione nuovo istituto penitenziario	€	39.000.000,00	esercizio	2004
Accantonamento per oneri di progettazione	€	8.000.000,00	esercizio	2003

Gli interventi di cui sopra rivestono carattere di urgenza e la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, lettera *i)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni.

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con legge 23 dicembre 2000, n. 388, di cui al decreto interministeriale 26 ottobre 2001 e dei fondi di cui alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, risulta di € 1.674.000,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2002
Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 9, foglio n. 11

02A11426

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 settembre 2002.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° settembre 1996/2003, 1° marzo 1997/2004, 1° settembre 1997/2004, 1° marzo 1999/2006 e 1° settembre 2001/2008, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° settembre 2002 e scadenza 1° marzo 2003.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 787863/327 dell'11 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 1996, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 7.729.917.112,16;

n. 178545/334 del 10 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 1997, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 7.173.173.586,60;

n. 178873/340 del 25 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 1997, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 10.008.253.634,04;

n. 474272/358 del 26 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1999, recante un emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 1999, attualmente in circolazione per l'importo di € 11.179.913.000,00;

n. 012066/374 del 3 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2001, recante un emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 2001, attualmente in circolazione per l'importo di € 10.970.450.000,00.

I quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° settembre 2002 e scadenza 1° marzo 2003;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardaante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° settembre 2002, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° marzo 2003, è accertato nella misura del:

1,95% per i CCT settennali 1° settembre 1996/2003 (codice titolo n. IT0000367752), cedola n. 13;

1,80% per i CCT settennali 1° marzo 1997/2004 (codice titolo IT0001101234), cedola n. 12;

1,80% per i CCT settennali 1° settembre 1997/2004 (codice titolo IT0001145371), cedola n. 11;

1,75% per i CCT settennali 1° marzo 1999/2006 (codice titolo IT0001321774), cedola n. 8;

1,75% per i CCT settennali 1° settembre 2001/2008 (codice titolo IT0003162168), cedola n. 3.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessivi € 847.630.426,16, così ripartiti:

€ 150.733.383,69 per i CCT settennali 1° settembre 1996/2003 (codice titolo IT0000367752);

€ 129.117.124,56 per i CCT settennali 1° marzo 1997/2004 (codice titolo IT0001101234);

€ 180.148.565,41 per i CCT settennali 1° settembre 1997/2004 (codice titolo IT0001145371);

€ 195.648.477,50 per i CCT settennali 1° marzo 1999/2006 (codice titolo IT0001321774);

€ 191.982.875,00 per i CCT settennali 1° settembre 2001/2008 (codice titolo IT0003162168).

E faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, corrispondente al capitolo n. 2216 (unità revisionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2002

Il direttore: CANNATA

02A11424

DECRETO 11 settembre 2002.

Indizione delle elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto in particolare l'art. 21 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che al comma 1 attribuisce al Ministero delle finanze il compito di indire le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 16-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;

Visto il proprio decreto 19 luglio 2002, n. 184, recante modalità di svolgimento delle operazioni elettorali per la nomina a componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, approvazione del modello di scheda elettorale e della scheda di presentazione delle candidature e norme di coordinamento in tema di incompatibilità;

Decreta:

Art. 1.

1. Le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono indette per il giorno 24 novembre 2002.

2. Con separato decreto verranno indicati i nominativi dei componenti l'Ufficio elettorale centrale, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 19 luglio 2002, n. 184.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A11555

DECRETO 12 settembre 2002.

Istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste Italiane» (deliberazione n. 244/97);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2 e 6;

Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante «Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto 18 aprile 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze recante: «Istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 2 maggio 2002;

Ritenuto necessario ridefinire scadenze e rendimenti dei buoni fruttiferi postali, ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000, parte prima;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

EMANA

il seguente decreto:

CAPO PRIMO

CONDIZIONI DI EMISSIONE DELLA SERIE «A5»
DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI

Art. 1.

Istituzione della nuova serie

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali, contraddistinta con la sigla «A5».

2. A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla «A4», istituita con decreto 18 aprile 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze - Capo primo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 101 del 2 maggio 2002.

Art. 2.

Taglio e importo massimo sottoscrivibile

1. I buoni della nuova serie «A5» rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000.

2. I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per importi di 250 euro e multipli.

3. I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.

Art. 3.

Prezzo di emissione

1. I buoni postali fruttiferi della nuova serie «A5» sono emessi al valore nominale.

Art. 4.

Durata e interessi

1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie «A5» possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione.

2. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

3. I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata.

4. Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste Italiane S.p.A.

CAPO SECONDO

CONDIZIONI DI EMISSIONE DELLA SERIE «AA5» DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI

Art. 5.

Istituzione della nuova serie

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla «AA5» che non potrà essere emessa oltre il 31 dicembre del 2002.

2. A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla «AA4», istituita con decreto 18 aprile 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze - Capo secondo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 2 maggio 2002.

Art. 6.

Taglio e importo massimo sottoscrivibile

1. I buoni della nuova serie «AA5» rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000.

2. I buoni non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per gli importi di 250 euro e multipli.

3. I buoni fruttiferi postali della serie in emissione possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.

Art. 7.

Prezzo di emissione

1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie «AA5» sono emessi al valore nominale.

Art. 8.

Durata e interessi

1. I buoni fruttiferi postali della serie «AA5» possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.

2. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto.

3. Qualora venga richiesto il rimborso dei buoni fruttiferi postali della presente serie prima del termine, gli interessi sono corrisposti e calcolati secondo le modalità dei buoni fruttiferi postali della serie «A5», applicando i tassi di interesse previsti per la medesima serie diminuiti di 25 centesimi.

Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA «A5»

	Saggio di interesse lordo
1° anno	3,00%
2° anno	3,75%
3° anno	4,25%
4° anno	4,25%
5° anno	4,25%
6° anno	4,90%
7° anno	4,90%
8° anno	4,90%
9° anno	4,90%
10° anno	5,50%
11° anno	5,50%
12° anno	5,50%
13° anno	5,50%
14° anno	5,50%
15° anno	5,75%
16° anno	5,75%
17° anno	5,75%
18° anno	5,75%
19° anno	5,75%
20° anno	5,75%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

02A11552

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 giugno 2002.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2002.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

ED

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto 2 maggio 1996, n. 358, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2001) concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 2001 per la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina;

Considerato che i piani di eradicazione per la brucellosi bovina e per la leucosi bovina non prevedono attività di controllo negli allevamenti di bovini da ingrasso, e che il piano di eradicazione per la tubercolosi bovina prevede nei predetti allevamenti solo un piano di sorveglianza da parte delle regioni;

Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2002 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visti il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con la nota n. 20071 del 5 febbraio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 345,15 con decorrenza 1° gennaio 2002 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2002.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 633,03 con decorrenza 1° gennaio 2002 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2002.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in € 366,85 a capo, con decorrenza dal 1° gennaio 2002 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2002.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in € 672,30 a capo, con decorrenza dal 1° gennaio 2002 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2002.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1999 in € 74,89 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2002 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2002.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2001 in € 90,38 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2002 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2002.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 28 giugno 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 97

ALLEGATO 1

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 345,15		Indennità spettante nella misura massima di € 633,03 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO				
maschio e femmina	115,57	90,58	211,88	172,83
VITELLONE				
maschio............................	//	104,64	//	172.83
femmina	228,53	182,21	422,20	345,15
MANZO				
maschio	//	117,65	//	172,83
femmina	316,52	248,32	578,89	475,30
BUE	//	90.58	//	172,83
VACCA				
Di età non superiore a 8 anni ...	345,15	287,36	633,03	520,59
Di età superiore a 8 anni	286,85	235,83	528,92	432,61
TORO...............................	128,58	104,64	211,88	172,83

ALLEGATO 2

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 366,85		Indennità spettante nella misura massima di € 672,30 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO)				
maschio e femmina	116,72	91,67	213,41	173,33
VITELLONE (BUFALO)				
maschio............................	//	104,70	//	173,33
femmina	229,44	182,85	424,32	347,16
MANZO (BUFALO)				
maschio	//	118,22	//	173,33
femmina	317,11	249,98	581,62	477,92
BUE (BUFALO)	//	91,67	//	173,33
VACCA (BUFALO)				
Di età non superiore a 8 anni ...	366,85	305,45	672,30	551,60
Di età superiore a 8 anni	304,38	249,86	561,66	458,96
TORO (BUFALO)..............	129,25	104,70	213,41	173,33

02A11553

DECRETO 29 agosto 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ebrantil» 30 capsule 60 mg.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 8 aprile 2002 della ditta BYK Gulden Italia S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta BYK Gulden Italia S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

EBRANTIL - 30 capsule 60 mg - A.I.C. n. 026563 078.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11428

DECRETO 29 agosto 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ebrantil» 30 capsule 30 mg.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 12 giugno 2002 della ditta BYK Gulden Italia S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta BYK Gulden Italia S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

EBRANTIL - 30 capsule 30 mg - A.I.C. n. 026563 054.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 agosto 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11429

DECRETO 3 settembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Drupox».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi del-

l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a. datata 26 giugno 2002, titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

DRUPOX - «1 g compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 032918 017.

Ditta: Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11430

DECRETO 3 settembre 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levicor».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 26 giugno 2002 della ditta Pfizer Italia S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Pfizer Italia S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

LEVICOR:

im iv sc. 5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 016514 010;

flacone gocce 15 ml 150 mg - A.I.C. n. 016514 022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11431

DECRETO 4 settembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Macovan».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 4 giugno 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi del-

l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta D.R. Drug Research S.r.l. datata 26 giugno 2002, titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

MACOVAN:

«500 mg capsule rigide» 8 capsule rigide - A.I.C. n. 033114 024;

«250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml a sospensione ricostituita - A.I.C. n. 033114 036.

Ditta: D.R. Drug Research S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11432

DECRETO 4 settembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Digestivo S. Pellegrino».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 4 giugno 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Sanofi Synthelabo OTC S.p.a. datata 24 giugno 2002, titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

DIGESTIVO S. PELLEGRINO:

«5 mg compresse effervescenti» 20 compresse - A.I.C. n. 033013 018;

«5 mg granulato effervescente» 20 bustine - A.I.C. n. 033013 020.

Ditta: Sanofi Synthelabo OTC S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 settembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A11433

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 giugno 2002.

Proroga della corresponsione dell'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro per effetto della chiusura del traforo del Monte Bianco. (Decreto n. 31274).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1984, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 46, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 17 maggio 1998, n. 144, come modificato dall'art. 62, comma 4, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con i quali è stata disposta la corresponsione di una indennità pari al trattamento staordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, per gli anni 1999, 2000, nei confronti dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto, per effetto della crisi causata nelle attività connesse con i flussi internazionali di traffico interrotto, per la chiusura del traforo del Monte Bianco;

Visto l'art. 1, comma 8 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, con il quale la predetta indennità è stata prorogata sino al 31 agosto 2001;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248, ed in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *b)* e commi 2, 3 e 4;

Visto l'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Vista la richiesta della commissione regionale per l'impiego della Valle d'Aosta del 14 marzo 2002 mirante alla proroga della citata indennità per un numero massimo di cinquanta lavoratori sino al 31 marzo 2002, già erogata sino al 31 agosto 2001;

Ritenuto di poter concedere la proroga dell'indennità di cui trattasi sino al 31 marzo 2002, in favore di cinquanta lavoratori;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* e commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, ed ai sensi dell'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogata la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1, comma 8 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore di un numero massimo di cinquanta lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° settembre 2001 al 31 marzo 2002.

La misura della predetta indennità è ridotta del 20%.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di € 258.228,44 (pari a L. 500.000.000) ai sensi dell'art. 2, comma 4 del citato decreto-legge n. 158/2001, convertito, senza modificazioni dalla legge n. 248/2001 sino al 31 dicembre 2001 e nel limite di € 193.671,33 (pari a L. 375.000.000) ai sensi dell'art. 52, comma 46 della citata legge n. 448/2001 sino al 31 marzo 2002, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 60

02A11472

DECRETO 15 luglio 2002.

Ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato art. 13, comma 6;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni;

Visto, altresì, l'art. 5 del citato decreto n. 91, recante i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo, con i quali il Ministero opera nell'esame dei dati e delle informazioni sulle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse;

Considerato che per la ripartizione del corrente anno 2002, relativa alle iniziative assunte dalle regioni nel corso del 2001, è stata concordata tra Ministero, regioni e province autonome l'individuazione di taluni criteri che traducono in indicatori numerici gli elementi qualitativi, secondo l'attribuzione di punteggi in funzione dei contenuti e della durata degli inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione;

Considerato, altresì, che i medesimi soggetti hanno concordato sull'opportunità, secondo le priorità stabilite dall'art. 6 del citato decreto n. 91 del 2000, di ripartire l'85 per cento dell'intero importo sulla base dei programmi ammessi alla fiscalizzazione, quantificati con i parametri sopra evidenziati, nonché di ripartire il restante 15 per cento delle risorse complessive in funzione del numero dei lavoratori disabili avviati con convenzioni non fiscalizzate, a norma degli articoli 11 e 12 della citata legge n. 68 del 1999;

Considerato, inoltre, che la regione Calabria e le regione Molise non hanno evidenziato, relativamente all'anno 2001, la attivazione di programmi di inserimento né con convenzioni aventi diritto al beneficio della fiscalizzazione né con convenzioni stipulate ai sensi dei predetti articoli 11 e 12 non aventi titolo alle menzionate agevolazioni e che, pertanto, in mancanza dei necessari elementi di valutazione, le suddette regioni non sono state inserite nella presente ripartizione;

Tenuto conto delle somme già assegnate a tutte le regioni nelle precedenti annualità, che rimangono nella disponibilità delle tesorerie regionali con il medesimo vincolo di destinazione qualora non spese per le menzionate finalità, e della possibilità di utilizzare le conseguenti economie di spesa per il funzionamento di interventi di fiscalizzazione negli anni successivi;

Sentiti i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, riuniti nei tavoli tecnici e in assemblea plenaria per l'esame e la valutazione della proposta di ripartizione avanzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definitivamente approvata nella riunione del 6 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 2002, pari a € 30.987.414,00, è ripartito tra le regioni secondo l'elenco allegato (tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 15 luglio 2002

Il capo Dipartimento: BOLAFFI

TABELLA 1

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'IMPIEGO - DIVISIONE III FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2002 - LEGGE N. 68/1999

Regione	Totale
Valle d'Aosta	€ 437.866,49
Piemonte	€ 2.793.796,96
Lombardia	€ 5.727.856,70
Liguria	€ 2.161.590,65
Provincia autonoma Trento	€ 163.275,16
Provincia autonoma Bolzano	€ 414.305,96
Veneto	€ 5.264.866,44
Friuli V. G.	€ 804.597,91
Emilia-Romagna	€ 3.614.124,22
Toscana	€ 2.706.065,66
Umbria	€ 538.809,03
Marche	€ 1.745.846,99
Lazio	€ 2.070.107,54
Abruzzo	€ 355.660,90
Molise	€ —
Campania	€ 871.306,90
Puglia	€ 526.163,36
Basilicata	€ 72.228,50
Calabria	€ —
Sicilia	€ 63.218,65
Sardegna	€ 655.725,98
TOTALE...	€ 30.987.414,00

02A11417

DECRETO 2 settembre 2002.

Nomina dei componenti della Commissione speciale esercenti attività commerciali ex art. 46, comma 3, legge n. 88/1989 del comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LODI

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante, tra l'altro, norme sulla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dal primo comma dell'art. 44 della citata legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto il proprio decreto n. 6/2002 del 20 agosto 2002, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Lodi;

Visto l'art. 46, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale prevede che i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f)* del comma 1, del medesimo articolo sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale, presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto dal dirigente della direzione provinciale del lavoro di Lodi;

Considerata pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di quattro rappresentanti per la categoria degli esercenti attività commerciali;

Ritenuto per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni interessate alla stregua dei criteri finora seguiti dall'amministrazione, e comunque appresso riportati:

a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni interessate;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

c) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

Preso atto dell'esistenza, in provincia di Lodi, di due distinte organizzazioni sindacali di categoria, l'Unione del commercio, del turismo e dei servizi, con sede centrale in Lodi e sedi periferiche in S. Angelo Lodigiano e Codogno, alla quale sono associate complessivamente 1853 imprese, per un totale di 1355 lavoratori autonomi, e la Associazione commercianti del Basso Lodigiano, con sede in Codogno, alla quale sono associate 710 imprese, per un totale di 850 lavoratori autonomi;

Visto lo statuto dell'Associazione commercianti del Basso Lodigiano, dal quale è desumibile la natura di organizzazione sindacale di categoria, operante «a livello locale» nella provincia di Lodi;

Rilevata la partecipazione dell'Associazione commercianti del Basso Lodigiano alla trattazione, in sede sindacale, delle controversie in materia di lavoro;

Rilevato perciò, che alla stregua dei sopra citati criteri vengono individuate come maggiormente rappresentative per la categoria degli esercenti attività commerciali: l'Unione del commercio, del turismo e dei servizi e la Associazione commercianti del Basso Lodigiano;

Ritenuto che i posti dei quattro rappresentanti della Commissione speciale esercenti attività commerciali debbano essere così ripartiti: tre rappresentanti dell'Unione del commercio, del turismo e dei servizi e un rappresentante della Associazione commercianti del Basso Lodigiano;

Vista la nota del 30 agosto 2002 con la quale l'Unione del commercio, del turismo e dei servizi designa quali rappresentanti in seno alla commissione quattro nominativi e non tre così come richiesto dalla D.P.L. di Lodi;

Considerato che la nomina di tutti e quattro i membri designati dall'Unione del commercio, del turismo e dei servizi priverebbe di rappresentanza in seno alla commissione speciale un considerevole numero di lavoratori autonomi e di imprese commerciali aderenti all'Associazione commercianti del Basso Lodigiano;

Ritenuto di dover nominare solo tre dei quattro membri designati dall'Unione del commercio, del turismo e dei servizi, seguendo il criterio della maggiore anzianità degli stessi nella pregressa attività della commissione speciale;

Rilevato dagli atti d'ufficio che dei quattro nominativi designati, i signori dott. Italo Gilet, dott. Giuseppe Leoni e sig.ra Alba Armani fanno parte della commissione speciale dal 17 settembre 2001, mentre il dott. Paolo Sabbia ne è entrato a far parte dal 13 marzo 2002;

Ritenuto quindi, alla stregua del criterio sopra enunciato, di non poter procedere alla nomina del dott. Paolo Sabbia che risulta essere in possesso della minore anzianità in seno alla commissione speciale;

Vista la designazione fatta pervenire dall'Associazione commercianti del Basso Lodigiano;

Decreta:

Sono chiamati a far parte della commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S., competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli esercenti attività commerciali, e per la durata di quattro anni, i signori:

sig. Italo Gilet (Unione del commercio, del turismo e dei servizi);

sig. Giuseppe Leoni (Unione del commercio, del turismo e dei servizi);

sig. Alba Armani (Unione del commercio, del turismo e dei servizi);

sig. Roberto Di Bello (Associazione commercianti del Basso Lodigiano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lodi, 2 settembre 2002

Il direttore reggente: CERFOGLI

02A11408

DECRETO 2 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Ge.La. a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 marzo 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 15 maggio 2002;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Ge.La. a r.l.», posizione n. 6273/232127, con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Vito Padolecchia in data 29 gennaio 1988, repertorio n. 124498, registro imprese n. 22725, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 2 settembre 2002

Il dirigente: BALDI

02A11418

DECRETO 2 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Prima a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 novembre 2001 e successivo accertamento del 22 marzo 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 15 maggio 2002;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Prima a r.l.», posizione n. 7930, con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Francesco Reboli in data 28 ottobre 1997, repertorio n. 384371, registro imprese n. 10805, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 2 settembre 2002

Il dirigente: BALDI

02A11419

DECRETO 3 settembre 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Edilizia Uno» a r.l., in Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Ministero delle attività produttive;

Considerato che nel verbale di ispezione ordinaria del 15 marzo 2002 è stata proposta la sostituzione del liquidatore ordinario sig. Giorgi Gustavo;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 18 aprile 2002;

Ritenuta pertanto, necessaria la sostituzione del sig. Giorgi Gustavo;

Decreta

di nominare il dott. Gambararo Enzo, residente a Latina il largo Giovanni XXIII n. 13, con studio professionale sito nel comune di Latina in via E. Filiberto n. 9, scala D, int. 11, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Edilizia Uno» a r.l., avente sede in Latina, costituita in data 19 marzo 1992, rogito notaio Andrea Nicotra di Latina, repertorio n. 34130, B.U.S.C. n. 3078/257974.

Latina, 3 settembre 2002

Il direttore: D'INCERTOPADRE

02A11473

DECRETO 5 settembre 2002.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte prima del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dalle quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte prima del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso nella riunione del 15 maggio 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Esercoop» a r.l., con sede in Pineto, costituita a rogito notaio G. Di Gianvito, in data 27 ottobre 1993, repertorio n. 197344, registro società n. 11690, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 1138;

società cooperativa «Silvana» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Pietro Di Marco, in data 26 febbraio 1988, repertorio n. 150, registro società n. 7822, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 984;

società cooperativa «A.R.T.E.» a r.l., con sede in Crognaleto (Teramo), costituita a rogito notaio G.B. Bracone, in data 29 gennaio 1997, repertorio n. 85911, registro società n. 71640, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 1204/277664;

piccola società cooperativa sociale «Luna» a r.l., con sede in Montorio al Vomano (Teramo), costituita a rogito notaio Pietro Di Marco, in data 23 dicembre 1998, repertorio n. 19405, registro società n. 8159, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 1276/288599;

piccola società cooperativa sociale «Medicina e solidarietà», con sede in Montorio al Vomano (Teramo), costituita a rogito notaio Pietro Di Marco, in data 23 dicembre 1998, repertorio n. 19404, registro società n. 8177, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 1275.

Teramo, 5 settembre 2002

Il direttore: DE PAULIS

02A11475

DECRETO 5 settembre 2002.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte seconda del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte seconda del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Articolo unico

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Prima Domus Mea» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio A. De Simone, in data 30 marzo 1984, registro imprese n. 4529, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 770;

società cooperativa edilizia «AC 82» a r.l. con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Marco Angeloni, in data 23 luglio 1982, registro imprese n. 3770, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 694;

società cooperativa edilizia «La Vestale» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ercole Bracone, in data 26 gennaio 1952, registro imprese n. 611, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 123.

Teramo, 5 settembre 2002

Il direttore: DE PAULIS

02A11476

DECRETO 9 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «La Penisola - Piccola società cooperativa a r.l.», in Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CREMONA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte, che prevede come le società cooperative, che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle cooperative di cui all'art. 2544, primo comma;

Accertato che ricorrono le condizioni indicate nelle precitate disposizioni, in quanto la cooperativa non ha depositato nei termini prescritti, ai sensi degli articoli 2435 e 2364 del codice civile, i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni ed inoltre ha assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 5 marzo 2002;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire:

«La Penisola - piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Cremona, via Bergamo n. 172/a, costituita in data 27 marzo 1999 per rogito notaio dott. Antonioli Roberto, repertorio n. 30435, registro società n. 8560/1999, B.U.S.C. n. 1358/288288.

Cremona, 9 settembre 2002

Il direttore: FILOSA

02A11416

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 agosto 2002.

Nomina del Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 25 gennaio 2002 relativo al Comitato nazionale per la classificazione delle varieta di viti;

Considerato che all'art. 10, comma 1, lettera *Z* del citato provvedimento sono previsti cinque rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Stato-regioni;

Vista la designazione del 21 marzo 2002 pervenuta dalla segreteria della Conferenza Stato-regioni con nota protocollo n. 1423 del 21 marzo 2002;

Ritenuto di dover integrare i componenti del Comitato con i relativi rappresentanti regionali;

Decreta:

Articolo unico

I sottoelencati rappresentanti regionali designati dalla Conferenza Stato-regioni con nota n. 1423 del 21 marzo 2002 sono nominati componenti del Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti:

dott. Antonio Venturi - regione Emilia-Romagna (componente);

dott. Domenico Renna - regione Puglia (componente);

dott.ssa Ernesta Maria Ranieri - regione Umbria (componente);

dott. Michele Manzo - regione Campania (componente);

dott. Marco Martino - regione Piemonte (componente).

Segreteria: dott. Enzo Polidori - regione Marche.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A11438

DECRETO 6 settembre 2002.

Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1966, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Trentino» ed il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata ai vini «Trentino» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 3 luglio 2002;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare di produzione sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino», in conformità al parere espresso dal Comitato soprarichiamato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, già a partire dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata «Trentino» accompagnata dall'appellativo «Superiore» e/o dalla menzione inerente le sottozone «Sorni», «Isera» o «D'Isera» e «Ziresi» o «Dei Ziresi» proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2002, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della provincia autonoma di Trento, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la provincia stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» accompagnata dall'appellativo «Superiore» e/o dalla menzione inerente le sottozone «Sorni», «Isera» o «D'Isera» e «Ziresi» o «Dei Ziresi», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dei rispettivi disciplinari di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE), paragrafo 1, lettera 2, secondo trattino, alle tipologie che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85% .

2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 degli allegati disciplinari di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato provinciale all'agricoltura.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Trentino» e «Trentino», accompagnati dall'appellativo «Superiore» e/o dalla menzione inerente le sottozone «Sorni», «Isera» o «D'Isera» e «Ziresi» o «Dei Ziresi», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Titolo I

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI D.O.C. «TRENTINO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Trentino» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al titolo I.

La denominazione di origine controllata «Trentino», accompagnata dall'appellativo «Superiore», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al titolo II.

Le sottozone sono regolamentate negli allegati in calce al presente disciplinare e costituiscono parte integrante dello stesso.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Trentino» bianco, rosso e kretzer, o rosato è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti iscritti nei corrispondenti albi, composti dai seguenti vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco e rosso, raccomandati e/o autorizzati per la provincia autonoma di Trento:

Bianco:

Chardonnay e/o Pinot bianco minimo 80%; Sauvignon, Müller Thurgau, Manzoni bianco, da soli o congiuntamente, in percentuale non superiore al 20%;

Rosso:

Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente e Merlot;

Kretzer o Rosato:

Enantio e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in coppia, presenti ciascuno in misura non superiore al 70% .

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

a frutto bianco:

Chardonnay;

Moscato giallo;

Müller Thurgau;

Nosiola;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Riesling italico;

Riesling (renano);

Sauvignon;

Traminer aromatico;

a frutto rosso:

Moscato rosa (localmente detto delle rose);

Cabernet;

Cabernet franc;

Cabernet Sauvignon;

Lagrein (rubino o rosato);

Marzemino;

Merlot;

Pinot nero;

Rebo,

è riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla medesima denominazione «Trentino», con esclusione delle varietà Moscato rosa, Moscato giallo e Traminer aromatico.

La denominazione di origine controllata «Trentino» Vino Santo è riservata al vino ottenuto da uve della varietà di vite Nosiola per almeno l'85%.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Trentino» Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento su graticci con i tradizionali metodi naturali, onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo non inferiore al 16%.

Tale vino può essere immesso al consumo a decorrere dal 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione di due vitigni, è riservata al vino ottenuto dal taglio di mosti o vini, di colore analogo, delle varietà di vite di seguito elencate:

a frutto bianco:

Chardonnay;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Sauvignon;

a frutto rosso:

Cabernet (franc o Sauvignon);

Merlot;

Lagrein.

Il vino così ottenuto deve derivare integralmente dai due vitigni indicati.

La varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 25% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto la sua indicazione deve seguire il nome della varietà prevalente.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine controllata «Trentino» e «Trentino» Superiore devono essere prodotte nei vigneti ubicati nei terreni ricadenti nei comuni amministrativi di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Grumes, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Roverè della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano, Zambana nella provincia autonoma di Trento.

Le uve destinate alla produzione del «Trentino» Vino Santo debbono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Arco, Calavino, Cavedine, Drena. Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno e Vezzano.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino debbono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Villa Lagarina, Volano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione all'albo previsto dall'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, esposizione ed altitudine.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e le pratiche colturali devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia ammessa l'irrigazione come pratica di soccorso.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti è previsto un numero minimo di 2.500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati per ciascuna varietà di vite e deve inoltre assicurare, per ogni tipologia di vino i titoli alcolometrici volumici minimi naturali come appresso indicati:

	Produzione massima vino DOC per ettaro (ettolitri)	Produzione massima uva per ettaro (tonnellate)	Titolo alcolom. volumico minimo naturale (% vol.)
Trentino bianco	105	15	10,5
Trentino rosso	98	14	10,5
Trentino kretzer o rosato	105	15	10,0
Trentino Chardonnay	105	15	10,5
Trentino moscato giallo	84	12	10,5
Trentino moscato rosa	48	8	15,0
Trentino Müller Thurgau	98	14	10,0
Trentino Nosiola	98	14	10,0
Trentino Pinot bianco	105	15	10,5
Trentino Pinot grigio	98	14	10,5
Trentino Riesling italico	105	15	10,5
Trentino Riesling (renano)	98	14	10,5
Trentino Traminer aromatico	98	14	11,0
Trentino Sauvignon	98	14	10,5
Trentino Cabernet	91	13	10,5
Trentino Cabernet franc	91	13	10,5
Trentino Cabernet Sauvignon	91	13	10,5
Trentino Lagrein	98	14	10,5
Trentino Marzemino	91	13	10,5
Trentino Merlot	105	15	10,5
Trentino Pinot nero	84	12	11,0
Trentino Rebo	98	14	10,5
Trentino Vino Santo	42	14	16,0

Su detti limiti di resa di uva ad ettaro è ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata. L'eventuale superamento del limite del 20% sopra indicato comporta la rinuncia alla denominazione di origine controllata per l'intera partita.

La provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, sentito il Consorzio di tutela dei vini del Trentino, di anno in anno, prima della vendemmia, può modificare i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sopra indicate.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Trento.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire anche nella provincia di Bolzano e nei comuni di Brentino Belluno e Dolcè in provincia di Verona, purché tali ditte dimostrino che la suddetta pratica sia di uso tradizionale e costante.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentita l'aggiunta di mosti o vini di colore analogo, esclusi quelli ottenuti dalle varietà Moscato rosa, Moscato giallo e Traminer aromatico, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione «Trentino», nel limite massimo del 15% comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nell'art. 2.

Le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale sono consentite secondo le vigenti norme comunitarie e nazionali con esclusione della tipologia Moscato rosa.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al:

30% per il Trentino Vino Santo;

60% per il Trentino moscato rosa;

70% per le rimanenti tipologie di prodotto.

Qualora la resa superi i detti limiti, ma non oltre, rispettivamente, il 35%, il 65% e il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre questi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Trentino» Lagrein può essere designato o presentato con la specificazione del colore rubino (o dunkel), oppure rosato (o kretzer), in relazione al tipo di prodotto ottenuto dalla vinificazione.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole, fine;

sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Rosso:

colore: rosso rubino intenso;

odore: gradevole, etereo;

sapore: secco, pieno, armonico, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;

Kretzer o rosato:

colore: rosato, rubino, chiaro;

odore: delicato, gradevole;

sapore: fresco, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Moscato giallo:

colore: giallo paglierino, talvolta dorato;

odore: aromatico, caratteristico;

sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

Moscato rosa (o delle rose):

colore: da cerasuolo a rosso rubino;

odore: delicato, gradevole, speziato;

sapore: dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 23,0 g/l;

Müller Thurgau:

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

odore: delicato, lievemente aromatico;

sapore: asciutto, fresco, fruttato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Nosiola:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, sapido, lievemente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, fine, caratteristico;

sapore: secco, lievemente amarognolo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Pinot grigio:

colore: giallo paglierino, oppure ramato;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Riesling italico:

colore: giallo paglierino chiaro, verdolino;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, piacevolmente acidulo, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

Riesling (renano):

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: delicato con aroma caratteristico;

sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

Sauvignon:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, con aroma caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino tendente al dorato;

odore: aromatico, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto o abboccato, aromatico, fine, delicato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

Bianco da due varietà di vite:

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole, fine;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

Cabernet:

colore: rosso rubino intenso;

odore: leggermente erbaceo, etereo;

sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;

Cabernet franc:

colore: rosso rubino intenso;

odore: gradevolmente erbaceo, etereo;

sapore: secco, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino;

odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;

Lagrein:

colore: rosato chiaro (kretzer) o rubino (dunkel);

odore: fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, vellutato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l (rubino/dunkel), 19,0 g/l (rosato/kretzer);

Marzemino:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico ed accentuato;

sapore: secco, pieno, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

Merlot:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico ed accentuato;

sapore: secco, pieno, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;

Pinot nero:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 21,0 g/l;

Rebo:

colore: rosso rubino;

odore: gradevole ed accentuato;

sapore: secco, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

Vino Santo:

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;

odore: gradevole, armonico, fine, delicato;

sapore: piacevolmente dolce, di passito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui almeno 10,00% vo. svolti;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,5 g/l;

Rosso da due varietà di vite:

colore: rosso rubino;

odore: etereo, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

Qualora vinificati o invecchiati in botti di legno, i vini, sia bianchi che rossi, possono presentare il caratteristico sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto secco netto minimo.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione della varietà di vitigno Moscato giallo e Moscato rosa può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto da mosto di uve o da vino proveniente dalle uve della corrispondente varietà di vite ed avente titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo almeno, del 10,5%, ferme restando le altre condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.

Le operazioni di elaborazione per la produzione del vino liquoroso devono essere effettuate in stabilimenti siti nella zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino»: bianco, rosso, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling (renano), Sauvignon, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero, Lagrein e Marzemino provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello

0,5% superiore a quello previsto dal precedente art. 5 e siano ammessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello 0,5% superiore a quello previsto dal precedente art. 6, possono riportare in etichetta la menzione «riserva», qualora abbiano superato un periodo di invecchiamento di almeno un anno per i vini bianchi e di due anni per i vini rossi.

Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Per tutti i vini recanti la menzione «riserva» è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» rosso, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero e Lagrein (rubino) possono essere immessi al consumo a decorrere dal 1° marzo dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.

Art. 9.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma «bordolese» o «renana» o «borgognotta» o «champagnotta» di capacità non superiore a litri 5 senza alcun vincolo colorimetrico.

L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello di uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualità con chiusura costituita da tappo di sughero o da tappo a raso bocca in sostanza inerte.

La chiusura con tappo a vite è ammessa unicamente per le bottiglie di contenuto non superiore a 0,375 litri.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» Moscato giallo e Moscato rosa, anche della tipologia «liquoroso», possono essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla «Bocksbeutel».

Art. 10.

Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» è consentita la scelta vendemmiale tra le denominazioni: «Trento», «Valdadige», «Casteller» e «Caldaro» qualora fra loro compatibili in base alla coincidenza territoriale ed alla composizione varietale dei vigneti.

I produttori interessati hanno facoltà di optare per le denominazioni su indicate a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.

Art. 11.

È consentito utilizzare indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, località, dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

Nell'etichettatura dei vini «Trentino» è ammessa la menzione «vigna» purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

Art. 12.

Alla denominazione di origine controllata «Trentino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «selezionato», «vecchio» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Titolo II

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A D.O.C. «TRENTINO» SUPERIORE

Art. 13.

La denominazione di origine controllata «Trentino» accompagnata dall'appellativo Superiore è riservata ai vini delle tipologie:

bianco:

Chardonnay;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Nosiola;

Müller Thurgau;

Sauvignon;

Riesling;

Traminer aromatico;

Moscato giallo;

Vino Santo;

Vendemmia tardiva;

rosso:

Cabernet franc;

Cabernet Sauvignon;

Cabernet (Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon);

Merlot;

Lagrein;

Marzemino;

Pinot nero;

Moscato rosa (localmente detto delle rose);

Rebo,

che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti negli articoli successivi.

Di seguito la denominazione di origine controllata «Trentino» accompagnata dall'appellativo «Superiore», sarà indicata con l'espressione «Trentino» Superiore.

Art. 14.

I vini «Trentino» Superiore che non recano l'indicazione del vitigno devono essere ottenuti dalle seguenti varietà di vite derivati dalle uve dei vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco e rosso raccomandati e autorizzati per la provincia autonoma di Trento e previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone di produzione di cui al presente disciplinare:

Bianco:

Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio per almeno l'85%, possono concorrere per il rimanente 15% i vitigni Manzoni bianco, Riesling, Sauvignon, Traminer aromatico da soli o congiuntamente;

Rosso:

Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Merlot per almeno l'85%, possono concorrere per il rimanente 15% i vitigni Lagrein e Rebo da soli o congiuntamente;

Vino Santo:

Nosiola per almeno l'85%; possono concorrere per l'eventuale differenza altre varietà a frutto bianco, di cui all'art. 13, ad eccezione del Traminer aromatico e del Moscato giallo.

I vini «Trentino Superiore» con la specificazione di uno dei vitigni di cui all'art. 13 devono essere ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere per il rimanente 15% uve, mosti o vini di varietà di vite di colore analogo, indicate all'art. 13, appartenenti alla «Trentino» Superiore, ad eccezione dei vitigni Traminer aromatico, Moscato giallo e Moscato rosa.

Art. 15.

La zona di produzione dei vini «Trentino» Superiore è quella indicata all'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino».

I vigneti idonei alla produzione dei vini «Trentino» Superiore devono rispondere ai seguenti requisiti previsti per le corrispondenti varietà di vite:

Chardonnay e Pinot bianco: terreni alluvionali ben drenati, terreni alle pendici della montagna o di media collina limitatamente alle zone meno precoci; per le pendici delle montagne e la collina medio-alta, comprese tra i 250 ed i 500 m s.l.m., limitatamente alle zone con buona esposizione.

Pinot grigio: terreni di fondovalle o sulle pendici dei monti o su terreni di media collina posti ad un'altitudine non superiore ai 450 m s.l.m.

Moscato giallo: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 350 m di quota.

Nosiola: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 500 m di quota.

Müller Thurgau: terreni sulle pendici dei monti o collinari dotati di esposizione ottimale, posti ad un'altitudine non inferiore a 350 m s.l.m.

Sauvignon: zone pedemontane o sulle pendici delle montagne o collinari dotate di buona esposizione, poste ad un'altitudine inferiore ai 500 m s.l.m.

Riesling (renano): zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari dotate di buona esposizione non superiori ai 500 m s.l.m.

Traminer aromatico: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte non superiori ai 450 m s.l.m.

Cabernet Sauvignon e Cabernet franc: zone precoci pedemontane o di collina inferiori ai 300 metri d'altitudine, ben esposte e in terreni strutturati.

Merlot e Rebo: terreni alluvionali ben drenati, zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari inferiori ai 350 m s.l.m.

Lagrein: terreni alluvionali ben drenati o sulle pendici dei monti o colline ben esposte, in terreni sciolti e ad un'altitudine non superiore ai 400 m s.l.m.

Marzemino: terreni alluvionali ben drenati, zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari inferiori ai 380 m s.l.m.

Pinot nero: nelle aree pedemontane o di collina limitatamente alle zone meno precoci; per le pendici dei monti e le colline, comprese tra i 250 e 500 m s.l.m., limitatamente alle zone con buona esposizione; oltre i 500 metri di quota nei soli versanti esposti a sud.

Moscato rosa: nelle zone pedemontane, sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 600 m s.l.m.

La zona di produzione del vino «Trentino» Superiore Vino Santo è limitata ai vigneti ubicati nelle posizioni vocate rientranti nei comuni di: Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Vezzano in provincia di Trento.

Art. 16.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Trentino» Superiore devono essere atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare di produzione.

I sesti di impianto, le forme di allevamento (a pergola o a parete verticale) e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente in uso nella zona di produzione o, comunque, atti ad assicurare alle uve e ai vini le loro peculiari caratteristiche qualitative.

Nei nuovi impianti e nei reimpianti deve essere data preferenza all'introduzione di forme di allevamento a parete verticale con una densità minima di 4.000 ceppi per ettaro; nei casi in cui sussistono fondate motivazioni tecniche, può essere mantenuta la tradizionale forma di allevamento a pergola semplice con una densità minima di 3.500 ceppi per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; l'irrigazione è consentita come intervento di soccorso.

La produzione massima di uva e vino per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati per ciascuna varietà di vite o tipologia e deve inoltre assicurare i titoli alcolometrici volumici minimi naturali appresso indicati:

	Produzione massima vino DOC per ettaro (ettolitri)	Produzione massima uva per ettaro (tonnellate)	Titolo alcolom. volumico minimo naturale (% vol.)
Trentino Superiore bianco	70	10	11,5
Trentino Superiore rosso	63	9	11,5
Trentino Superiore Chardonnay	70	10	11,5
Trentino Superiore Pinot bianco	70	10	11
Trentino Superiore Pinot grigio	70	10	11,5
Trentino Superiore Nosiola	84	12	10,5
Trentino Superiore Müller Thurgau	84	12	10,5
Trentino Superiore Sauvignon	70	10	11,5
Trentino Superiore Riesling	70	10	11
Trentino Superiore Traminer aromatico	70	10	11,5
Trentino Superiore Moscato giallo	70	10	10,5
Trentino Superiore Vino Santo	36	12	18*
Trentino Superiore Cabernet franc	63	9	11,5
Trentino Superiore Cabernet Sauvignon	63	9	11,5
Trentino Superiore Cabernet	63	9	11,5
Trentino Superiore Merlot	63	9	11,5
Trentino Superiore Lagrein	63	9	11,5
Trentino Superiore Marzemino	70	10	11,5
Trentino Superiore Rebo	63	9	11,5
Trentino Superiore Pinot nero	56	8	11,5
Trentino Superiore Moscato rosa	36	6	15

* Titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve dopo l'appassimento.

Su detti limiti di resa di uva ad ettaro è ammessa una tolleranza massima del 10% non avente diritto all'appellativo «Superiore».

L'eventuale superamento dei limiti di resa sopra indicati, oppure il mancato raggiungimento della prescritta gradazione zuccherina minima, comportano la rinuncia all'appellativo «Superiore» per l'intera partita; ove ne sussistano le condizioni la produzione può tuttavia rientrare nella denominazione di origine controllata «Trentino».

Le uve da porre ad appassimento per la produzione del vino «Trentino» Superiore Vino Santo devono derivare, a seguito della tradizionale cernita dei grappoli operata nel vigneto, da superfici iscritte all'Albo dei vigneti del vino «Trentino» Superiore Nosiola.

Il quantitativo massimo di uva da porre ad appassimento per la produzione del vino «Trentino» Superiore Vino Santo non deve superare la produzione massima di 12 tonnellate di uva per ettaro; gli eventuali quantitativi, entro la resa massima sopra indicata, non utilizzati per la produzione del «Trentino» Superiore Vino Santo possono essere classificati «Trentino» Superiore Nosiola.

Art. 17.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore:

al 30% per il «Trentino» Superiore Vino Santo;

al 60% per il «Trentino» Superiore Moscato rosa;

al 70% per le rimanenti tipologie enologiche e di vitigno.

Qualora la resa superi detti limiti, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non ha diritto all'appellativo ‹Superiore›, oltre questi limiti il diritto all'appellativo ‹Superiore› decade per tutto il prodotto.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino «Trentino» Superiore Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento sui graticci con i tradizionali metodi naturali, da concludersi non prima del 1° marzo successivo alla raccolta. Nell'elaborazione del «Trentino» Superiore Vino Santo non è ammessa la pratica enologica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale. Le operazioni di appassimento, vinificazione e invecchiamento obbligatorio del vino «Trentino» Superiore Vino Santo devono essere effettuate all'interno dei comuni ricadenti nella zona di produzione delle uve delimitata all'art. 15, ultimo comma, del presente disciplinare.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio delle rimanenti tipologie dei vini «Trentino» Superiore devono essere effettuate esclusivamente nell'intero territorio della provincia di Trento.

Prima di essere immessi al consumo, i vini «Trentino» Superiore devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno:

4 mesi per i vini delle tipologie Müller Thurgau, Nosiola e Moscato giallo;

10 mesi per le tipologie Marzemino, Moscato rosa e per quelle designate con nomi di vitigni a frutto bianco diversi di quelli di cui al punto precedente;

12 mesi per i vini delle tipologie: «bianco» e Pinot nero;

22 mesi per i vini delle tipologie «rosso», Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Merlot, Lagrein e Rebo;

48 mesi per il Vino Santo.

Il periodo di invecchiamento di cui sopra decorre dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve per tutte le tipologie di prodotto ad eccezione del Vino Santo per il quale il periodo di invecchiamento decorre dal 1° maggio dell'anno successivo alla raccolta.

È consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vini «Trentino» Superiore, di annate diverse da quella indicata, nella misura massima del 15%.

Art. 18.

I vini «Trentino» Superiore, all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;

odore: gradevole, fine, talvolta lievemente aromatico e speziato;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

Rosso:

colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: gradevole, etereo;

sapore: secco, pieno, armonico, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;

Chardonnay:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdi, da bassa a medio-bassa intensità;

odore: delicato, gradevole, fruttato-floreale, caratteristico;

sapore: secco, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdi, da bassa a medio-bassa intensità;

odore: delicato, fine, fruttato, leggermente speziato, caratteristico;

sapore: secco lievemente amarognolo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;

Pinot grigio:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi aranciati o ramato, da bassa a medio-bassa intensità;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;

Nosiola:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;

odore: delicato, fruttato-floreale, leggermente speziato, caratteristico;

sapore: secco, sapido, lievemente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;

Müller Thurgau:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;

odore: delicato, lievemente aromatico, talvolta con note vegetali;

sapore: asciutto, fresco, fruttato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;

Sauvignon:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, con aroma caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;

Riesling:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;

odore: delicato, con aroma caratteristico;

sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;

Traminer aromatico:

colore: da giallo paglierino a giallo oro, di media intensità;

odore: aromatico, intenso, caratteristico, talvolta speziato;

sapore: asciutto o abboccato, aromatico, fine, delicato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;

Moscato giallo:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensità;

odore: aromatico, caratteristico, talvolta con leggere note vegetali;

sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;

Cabernet franc:

colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: gradevolmente erbaceo, etereo;

sapore: secco, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;

Cabernet:

colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: leggermente erbaceo, etereo;

sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;

Merlot:

colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico e accentuato;

sapore: secco, pieno, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;

Lagrein:

colore: rosso rubino con riflessi violacei, da media ad alta intensità;

odore: fruttato, caratteristico, talvolta appena vegetale e speziato;

sapore: asciutto, vellutato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;

Marzemino:

colore: rosso rubino con riflessi violacei, da media ad alta intensità;

odore: caratteristico e accentuato, fruttato, talora appena vegetale;

sapore: secco, pieno, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 24,0 g/l;

Rebo:

colore: rosso rubino con riflessi violacei, da media ad alta intensità;

odore: fruttato, gradevole e accentuato;

sapore: secco, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;

Pinot nero:

colore: rosso granato, talvolta con riflessi aranciati, da bassa a media intensità;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 24,0 g/l;

Moscato rosa (o delle rose):

colore: rosso granato, talvolta con riflessi aranciati, da bassa a media intensità;

odore: delicato, gradevole, aromatico;

sapore: dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00% vol. svolti;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 23,0 g/l;

Vino Santo:

colore: da giallo ambrato intenso a bruno, talvolta con riflessi aranciati, da medio alta ad alta intensità;

odore: gradevole, armonico, fine, delicato;

sapore: piacevolmente dolce, di passito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00 % vol di cui almeno 11,00% vol svolti;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 26,0 g/l.

Qualora vinificati o invecchiati in recipienti di legno, i vini, sia bianchi che rossi, possono presentare il caratteristico sentore di legno.

Art. 19

La menzione «Trentino» Superiore vendemmia tardiva è riservata ai vini ottenuti dalle uve delle varietà di vite: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Müller Thurgau, Sauvignon, Traminer aromatico, Nosiola, Moscato giallo, da sole o congiuntamente, o Moscato rosa, sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite.

La menzione «vendemmia tardiva» con la specificazione facoltativa di uno dei vitigni sopra elencati, è riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere nella misura massima del 15% eventuali altre varietà di vite a frutto bianco raccomandate o autorizzate per la provincia di Trento.

Ferme restando le rese ad ettaro previste nell'art. 16 della presente regolamentazione del «Trentino» Superiore, le uve destinate all'ottenimento dei vini «Trentino» superiore vendemmia tardiva non possono superare la resa di 50 ettolitri di vino ad ettaro e devono assicurare un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro.

I vini «Trentino» Superiore vendemmia tardiva all'atto della immissione al consumo devono presentare le seguenti caratteristiche:

colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso, oppure rosso granato, talvolta con riflessi aranciati, per il Moscato rosa (o delle rose);

odore: delicato, caratteristico, talora speziato;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolti;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 23,0 g/l.

Per i vini del presente articolo non è ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati.

I vini Trentino Superiore vendemmia tardiva devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento di 12 mesi, decorrente dal 1° novembre dell'anno di raccolta.

Art. 20.

Al «Trentino» Superiore è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

L'utilizzo di indicazioni geografiche o toponomastiche è consentito limitatamente ai nomi delle sottozone riconosciute dal disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» e compatibilmente con quanto previsto dalla specifica regolamentazione delle singole sottozone.

È consentita l'indicazione del termine «vigna» accompagnato dal relativo toponimo, purché il prodotto così designato provenga esclusivamente dalla superficie vitata corrispondente ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Al vino «Trentino» Superiore è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 21.

I vini «Trentino» Superiore devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, di forma tradizionale, di capacità non superiore a litri 5.

I vini Moscato giallo e Moscato rosa, anche della tipologia «vendemmia tardiva», possono essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla «Bocksbeutel».

La chiusura deve essere costituita dal tappo a raso bocca in sughero.

Art. 22.

Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte all'Albo dei vigneti della «Trentino» Superiore è consentita la scelta vendemmiale e l'eventuale successiva scelta di cantina a favore delle denominazioni di origine controllate o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute per la provincia di Trento, ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Ai fini della utilizzazione della «Trentino» Superiore le partite di vino devono essere sottoposte, nella fase immediatamente precedente all'imbottigliamento, ad una analisi chimico fisica ed organolettica secondo le norme vigenti.

ALLEGATO 1

Sottozona «Sorni»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione della sottozona ‹Sorni›, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente allegato; per quanto in esso non espressamente previsto si applicano le norme di cui al titolo I.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione della sottozona ‹Sorni› è riservata ai vini derivati dalle uve dei vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco e rosso raccomandati e autorizzati per la provincia autonoma di Trento e previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone di produzione di cui al presente disciplinare:

bianco:

per i vini ottenuti dai vitigni Nosiola, Müller Thurgau, Silvaner verde, Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o congiuntamente;

rosso:

per i vini ottenuti dai vitigni Teroldego, Schiava (Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa) e Lagrein, da soli o congiuntamente.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trentino» della sottozona «Sorni» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte dei comuni di Lavis (di cui la frazione Sorni), Giovo e San Michele all'Adige, siti in provincia di Trento.

Tale zona è così delimitata: partendo a nord dall'incrocio del confine comunale Lavis S. Michele con la ferrovia del Brennero (quota 205), il limite prosegue verso sud, fino al km. 391 della strada statale n. 12. Di qui, seguendo il fondale del torrente Tratta, risale verso est fino all'incrocio di questo con la strada provinciale del vino. Poi, seguendo la strada comunale per il Maso Spon, raggiunge in località «Ciaresara», il sentiero che collega i Masi «Tratta», «Clinga» e «Furli» (sul lato est) fino al raccordo con la provinciale della Val di Cembra che percorre fino al km 1,100. Di qui prosegue in discesa, lungo il confine comunale fino al torrente Avisio, per seguire lo stesso verso nord-est fino alla quota di 275 da dove sale verso nord-ovest fino alla provinciale della Val di Cembra e precisamente al km 3,500. Dal km 3,500 la linea di delimitazione, segue la strada provinciale della Val di Cembra fino all'abitato di Mosana, indi in rettilineo, sale alla quota 561 alla «Croce» deviando verso nord-est lungo la strada comunale, passa per i masi Roncador, Serci e Fontanelle, indi seguendo il margine della foresta dei pini raggiunge, al «Cross Ross», la mulattiera della «Vie Rosse» che segue verso nord toccando le quote 644, 694, 704, 688 e 619 e quindi fino al confine comunale tra Giovo e S. Michele, che, scendendo verso la valle, segue fino al «Maso Centofinestre».

Da tale punto la linea di delimitazione prosegue deviando verso sud sempre lungo il confine di comune fino alla Valletta e da quota 400, raggiunge, a valle, verso ovest la quota 255, presso il «Centro del Legno», indi deviando verso nord e poi verso ovest, raggiunge la vecchia sede della nazionale del Brennero (ora strada provinciale) che percorre verso sud fino al confine comunale di Lavis, fino a raggiungere quota 205, punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati e deve inoltre assicurare i titoli alcolometrici volumici minimi naturali appresso indicati:

	Produzione max uva per ettaro (tonn.)	Titolo alcolom. volum. minimo naturale (% vol.)	Produzione max vino per ettaro (hl)
«Trentino» Sorni bianco	14	10,5	98
«Trentino» Sorni rosso	14	10,5	98

Su detti limiti di resa in uva del vigneto è ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione della sottozona ‹Sorni›, all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Sorni» bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: gradevole, delicato;

sapore: fresco, armonico, talvolta morbido;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

«Sorni» rosso:

colore: rosso rubino;

odore: etereo, delicato;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

Art. 6.

Nell'etichettatura dei vini di cui al presente allegato, l'indicazione del nome della sottozona «Sorni», seguita dall'indicazione della tipologia bianco o rosso, può essere sostituita, rispettivamente, dalle diciture «Bianco dei Sorni» e «Rosso dei Sorni».

ALLEGATO 2

Sottozona «Isera» o «d'Isera»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino accompagnata dall'appellativo ‹Superiore› e con la specificazione della sottozona ‹Isera› o ‹d'Isera›, è riservata al vino che risponde alle condizioni e al requisiti stabiliti dal presente allegato; per quanto in esso non espressamente previsto si applicano le norme di cui al titolo II.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino accompagnata dall'appellativo ‹Superiore› e con la specificazione della sottozona ‹Isera› o ‹d'Isera›, è riservata al vino ottenuto dall'uva Marzemino gentile prodotta in vigneti ubicati nella zona delimitata nel successivo art. 3.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, uve a bacca nera, di varietà di vite raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Trento, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% .

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino accompagnata dall'appellativo ‹Superiore› e con la specificazione aggiuntiva della sottozona ‹Isera› o ‹d'Isera› devono essere prodotte nella zona di produzione così delimitata:

partendo dal ponte sul fiume Adige, nel comune di Villa Lagarina, la delimitazione segue verso sud la riva orografica destra del fiume Adige fino ad incrociare, in prossimità dell'abitato di Ravazzone, il ponte della strada statale n. 240 di Loppio e di Val di Ledro, indi prosegue lungo la riva destra del fiume Adige che lascia, dopo breve tratto, per percorre la strada interpoderale che sbocca sull'anzi detta statale 240, a quota 191, nell'abitato di Ravazzone.

Da questo punto il confine segue la strada statale n. 240 in direzione dell'abitato di Mori fino alla frazione di Molina, da dove la delimitazione piega verso nord e segue il limitare del bosco alle pendici del Monte Albano e del Monte Camanghen passando per le quote 364, 291, 283, 365 e 380 e, includendo le località Foianeghe, Pradaglia, Brom, Maso del Gnac, raggiunge la sommità del sovrastante terrazzamento naturale che segue, degradando, fino all'inizio dell'abitato di Reviano, da dove il confine percorre la strada interpoderale dei Piazi in direzione dell'abitato di Marano, comprende le località Piazi, San Rocco e Corè, aggira a monte l'abitato di Brancolino passando per quota 191 e da questo punto, in linea retta, raggiunge la strada comunale che segue fino all'abitato di Nogaredo.

Dall'abitato di Nogaredo la delimitazione segue la strada comunale che, passando per le quote 217, 198 e 177, si innesta alla strada provinciale n. 90, continua per questa fino all'incrocio a quota 179, da dove gira a destra lungo la strada comunale che conduce al ponte sul fiume Adige in cui la delimitazione è iniziata.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le sue specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti e i reimpianti è previsto un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati e deve inoltre assicurare il titolo alcolometrico volumico minimo naturale appresso indicato:

	Produzione max uva per ettaro (tonn.)	Titolo alcolom. volum. minimo naturale (% vol.)	Produzione max vino per ettaro (hl)
«Trentino» Marzemino Superiore d'Isera	9	11,5	63

Su detto limite di resa in uva del vigneto è ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino accompagnata dall'appellativo ‹Superiore› e con la specificazione della sottozona ‹Isera› o ‹d'Isera› devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Trento.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino accompagnata dall'appellativo ‹Superiore› e con la specificazione della sottozona ‹Isera› o ‹d'Isera›, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico;

sapore: secco, pieno e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.

Art. 7.

Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino accompagnata dall'appellativo ‹Superiore› e con la specificazione della sottozona ‹Isera› o ‹d'Isera› è ammessa la menzione «vigna», purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

ALLEGATO 3

Sottozona «Ziresi» o «dei Ziresi»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino accompagnata dall'appellativo «Superiore» e con la specificazione della sottozona «Ziresi» o «dei Ziresi», è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente allegato; per quanto in esso non espressamente previsto si applicano le norme di cui al titolo II.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino accompagnata dall'appellativo ‹Superiore› e con la specificazione della sottozona ‹Ziresi› o ‹dei Ziresi› è riservata al vino ottenuto dall'uva Marzemino gentile prodotta in vigneti ubicati nella zona delimitata nel successivo art. 3.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, uve a bacca nera, di varietà di vite raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Trento, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino accompagnata dall'appellativo ‹Superioire› e con l'indicazione aggiuntiva della sottozona ‹Ziresi› o ‹dei Ziresi› devono essere prodotte esclusivamente nella zona così delimitata:

partendo dal km 359 della strada statale n. 12 dell'Abetone e del Brennero presso l'abitato di Volano, la delimitazione segue la strada statale fino a incrociare, poco prima del km 360, la strada che sale alla località S. Antonio; seguita questa per breve tratto, in prossimità della quota 177.1, la delimitazione segue il margine del bosco in direzione est fino a quota 175.8 e da questa in linea retta raggiunge quota 177.9, escludendo però la superficie (circa 2 ettari) interessata a bonifica con terreno di riporto. Da quota 177.9 il confine prosegue lungo la strada interpoderale verso la località Fornaci a quota 179.7 e da questa fino all'incrocio con la strada statale n. 12 che percorre a ritroso in direzione di Volano per circa 250 metri, finché incontra sulla destra il fossato che segue fino ad incontrare la strada interpoderale, in prossimità della quota 174.6.

Da tale punto la delimitazione prosegue lungo detta strada interpoderale in direzione dell'abitato di Volano toccando le quote 177.0, 176.5, 176.3, 176.1 e in prossimità della quota 177.8 raggiunge il km 359 della strada statale n. 12 da dove la delimitazione è iniziata.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le sue specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti e i reimpianti è previsto un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati e deve inoltre assicurare il titolo alcolometrico volumico minimo naturale appresso indicato:

	Produzione max uva per ettaro (tonn.)	Titolo alcolom. volum. minimo naturale (% vol.)	Produzione max vino per ettaro (hl)
«Trentino» Marzemino Superiore dei Ziresi	9	11,5	63

Su detto limite di resa in uva del vigneto è ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino accompagnata dall'appellativo ‹Superiore› e con la specificazione della sottozona ‹Ziresi› o ‹dei Ziresi› devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Trento.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino accompagnata dall'appellativo ‹Superiore› e con la specificazione della sottozona ‹Ziresi› o ‹dei Ziresi›, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico; sapore: secco, pieno e gradevole;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.

Art. 7.

Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino accompagnata dall'appellativo ‹Superiore› e con la specificazione della sottozona ‹Ziresi› o ‹dei Ziresi› è ammessa la menzione «vigna», purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

02A11421

DECRETO 9 settembre 2002.

Modalità di applicazione dell'art. 4, comma 4 del decreto ministeriale 3 luglio 2002, concernente il piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2002.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2002, recante piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2002;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2002, recante le modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 2002;

Visto in particolare l'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 luglio 2002, che prevede che, nel periodo compreso tra l'8 luglio 2002 ed il 16 ottobre 2002, nell'ambito dei compartimenti marittimi per i quali è disposta l'interruzione temporanea dell'attività di pesca, è interdetta la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 5 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 70 metri;

Vista la circolare 24 luglio 2002, esplicativa della normativa relativa al fermo pesca 2002;

Viste le osservazioni delle capitanerie di porto dell'Adriatico a seguito delle proposte formulate dalle commissioni consultive locali della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, con il quale sono state delegate al sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse idriche marine;

Considerato che per quanto concerne la sicurezza della navigazione, le unità della piccola pesca, con licenza entro le 6 miglia, in determinate condizioni meteomarine avverse, in concomitanza con l'approssimarsi della stagione autunnale, potrebbero trovarsi in situazioni di pericolo;

Ritenuto opportuno concedere ai capi dei compartimenti marittimi la possibilità, per motivi di sicurezza, derogare al disposto dell'art. 4, comma 4, per le unità da pesca con licenza entro le 6 miglia;

Decreta:

1. I capi dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, valutate le realtà locali e sentite le commissioni consultive locali per la pesca marittima, previa comunicazione alla Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, possono, con specifica ordinanza, derogare ai limiti previsti dall'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 luglio 2002, citato in premessa, per le sole unità con stazza lorda inferiore a 10 t.s.l. abilitate alla pesca costiera locale entro 6 miglia dalla costa.

2. Tale deroga potrà essere concessa dal 9 settembre 2002 fino al 16 ottobre 2002, termine previsto dal decreto ministeriale 3 luglio 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2002

Il Sottosegretario di Stato
delegato per la pesca e l'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA

02A11422

DECRETO 12 settembre 2002.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato del Dipartimento agricoltura e turismo della regione Liguria, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per

la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 è consentito aumentare il titolo alcometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Liguria provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Cinqueterre»;

«Colli di Luni»;

«Collina di Levanto»;

«Riviera Ligure di Ponente»;

«Golfo del Tigullio»;

«Val Polcevera»;

«Rossese di Dolceacqua».

2. Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A11522

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 19 luglio 2002.

Riduzione del prezzo di vendita dei biglietti d'ingresso ai siti di Pompei ed Ercolano riservata agli operatori turistici.

IL DIRETTORE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI - SERVIZIO IV

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 20605 del 17 luglio 2002 della Soprintendenza per i beni archeologici di Pompei con relativo allegato con la quale si propone l'introduzione, in via sperimentale, di una riduzione nel prezzo di vendita dei biglietti d'ingresso ai siti di Pompei ed Ercolano riservata agli operatori turistici che acquistino in prevendita quote di biglietti superiori a diecimila unità;

Viste in allegato 1 alla medesima nota le modalità operative proposte per la realizzazione dell'iniziativa;

Sentito il Comitato per i biglietti di ingresso musei che nella riunione del 18 luglio 2002 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Agli operatori turistici accreditatisi presso la Soprintendenza per i beni archeologici di Pompei, viene concesso, con le modalità di cui all'allegato 1 in premesse, il beneficio di una riduzione per l'acquisto in prevendita di quantità di biglietti d'ingresso superiori a diecimila unità nel corso dell'anno solare con eccezione per la rimanente parte dell'anno 2002 che sarà cumulabile con il successivo anno 2003.

La riduzione di cui sopra viene concessa nelle misure seguenti:

2,5% tra 10.001 e 50.000 biglietti;

3% tra 50.001 e 100.000 biglietti;

3,5% per la parte oltre i 100.000 biglietti.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 luglio 2002

Il direttore generale: PROIETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 120

02A11434

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 giugno 2002.

Modifiche alla delibera CIPE del 5 agosto 1998, recante direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. (Deliberazione n. 47/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che istituisce il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e turismo e che affida a questo Comitato la definizione dei progetti strategici da realizzare nonché dei criteri e delle modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 52, commi 79 e 80, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che prevede modifiche alle disposizioni previste dal citato art. 16, comma 1, della legge n. 266/1997 e dalle norme di attuazione;

Vista la propria delibera 5 agosto 1998, n. 100 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269/1998), recante direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Ritenuto di dover modificare la predetta delibera n. 100/1998, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 52, commi 79 e 80, della legge n. 448/2001;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome reso in data 18 aprile 2002;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il punto 5.1 della delibera 5 agosto 1998, n. 100/1998, è sostituito dal seguente:

«Il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo, istituito con l'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, interviene, nel limite delle risorse a disposizione di cui al punto 5.2, a cofinanziamento dei programmi attuativi regionali approvati ai sensi del successivo punto 6, in misura non superiore al 90% della quota pubblica complessiva di finanziamento degli interventi previsti, aumentata al 95% per le regioni operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999.

Le regioni hanno facoltà, a partire dagli stanziamenti sull'esercizio 2000, di applicare le medesime percentuali di cui al presente punto anche ai programmi già presentati.

I programmi che non prevedono il cofinanziamento delle regioni non sono presi in considerazione».

Roma, 14 giugno 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

02A11425

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

DECRETO 8 agosto 2002.

Modifiche ed integrazioni al piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato - P.S.T.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visto l'art. 17, comma VI-*bis*, della predetta legge che prevede l'adozione da parte del Comitato istituzionale delle misure di salvaguardia;

Visto l'art. 1, comma I-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni, che prevede l'approvazione entro il 31 ottobre 1999, di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato nonché l'adozione delle misure di salvaguardia, con il contenuto di cui al comma VI-*bis* dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, oltre che con i contenuti di cui alla lettera *d)*, comma III, del medesimo art. 17;

Vista la delibera n. 85 del 29 ottobre 1999, del Comitato istituzionale, con la quale è stato approvato il piano straordinario di cui sopra;

Visto l'art. 4 della normativa di attuazione ed in particolare il comma 1 ed il comma 2, ai sensi dei quali si può procedere ad integrazioni e modifiche al piano, nonché il comma 3 così come modificato dalla deliberazione del Comitato istituzionale n. 99 del 18 dicembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 21 del 25 gennaio 2002, per quanto riguarda le procedure relative all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza e all'emanazione dell'apposito decreto di riperimetrazione dell'area a rischio;

Vista la determinazione dirigenziale n. 4846 del 31 maggio 2002 della regione Umbria riguardante la nuova perimetrazione dell'area a rischio molto elevato a seguito della sistemazione idraulica del fosso Lagarello - 1° stralcio, ed in particolare per quanto attiene

la «regolare esecuzione» dei lavori eseguiti dal Consorzio bonifica Tevere-Nera per «Sistemazione idraulica del fosso Lagarello» e il parere favorevole alla riperimetrazione dell'area a rischio idraulico conseguente alla realizzazione dell'intervento cosi come proposto dal Consorzio;

Vista la determinazione dirigenziale n. 4847 del 31 maggio 2002 della regione Umbria riguardante la nuova perimetrazione dell'area a rischio molto elevato a seguito della sistemazione idraulica del fosso Rivo - 1º stralcio ed in particolare per quanto attiene la «regolare esecuzione» dei lavori eseguiti dal Consorzio bonifica Tevere-Nera per «Sistemazione idraulica del fosso Rivo» e il parere favorevole alla riperimetrazione dell'area a rischio idraulico conseguente alla realizzazione dell'intervento cosi come proposto dal Consorzio;

Visto il parere del comitato tecnico espresso nella seduta del 24 luglio 2002 circa la proposta della riperimetrazione delle aree a rischio del fosso Lagarello e del fosso Rivo;

Considerate le disposizioni normative in premessa richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate ai sensi dell'art. 1, comma I-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni e dell'art. 4, commi 1, 2 e 3 della normativa di attuazione, le modifiche ed integrazioni allo stesso piano straordinario P.S.T. diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato (PST), le parti che costituiscono detto piano sono integrate o modificate nel seguente modo:

I) nell'allegato cartografico B del piano, tavola n. 35 - area 19.7 sono modificate le aree perimetrate inerenti al fosso Rivo - Comune di Terni così come da cartografia allegata;

II) nell'allegato cartografico B del piano, tavola n. 36 - area 19.8 sono modificate le aree perimetrate inerenti al fosso di Lagarello - Comune di Terni è sostituita così come da cartografia allegata.

Alle suddette aree, così come perimetrate negli allegati cartografici, si applicano le disposizioni del piano straordinario contenute nelle norme di attuazione.

Art. 2.

Delle suddette approvazioni e conseguenti modifiche delle perimetrazioni delle zone a rischio viene data immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale, e nei bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti ed adeguata pubblicità mediante il deposito delle modifiche e/o integrazioni al piano straordinario presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, le regioni territorialmente interessate e presso l'Autorità di bacino del fiume Tevere.

Roma, 8 agosto 2002

Il segretario generale: GRAPPELLI

02A11420

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Kavala (Grecia)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Federico Lazaridis, agente consolare onorario in Kavala (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

3. Emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

4. Fornire informazioni ai connazionali in materia di rilascio/rinnovo di passaporti, leva, pensioni, stato civile, tenedo presente che il disbrigo delle relative pratiche è di competenza esclusiva del Consolato d'Italia in Atene;

5. Ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Atene documentazione relativa al rilascio di visti e delle istanze per il rilascio di certificazioni;

6. Autenticazione di firme limitatamente alle istanze prodotte da studenti residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario che intendano proseguire gli studi presso Istituti di istruzione superiore e/o universitaria in Italia;

7. Segnalazione al Consolato d'Italia in Atene di quei casi, di cui venga a conoscenza, per i quali sia opportuno un intervento in materia di polizia, assistenza individuale, ecc.;

8. Intervento presso le autorità locali per assicurare la tutela di interessi dei singoli connazionali;

9. Visitare ed assistere i connazionali fermati o detenuti nelle carceri giudiziarie;

10. Collaborazione con il Consolato d'Italia in Atene ai fini di una maggiore penetrazione economica e culturale italiana, curando a tale scopo anche i necessari contatti con la Camera di commercio italiana e le locali associazioni di italiani;

11. Riferire periodicamente al Consolato d'Italia in Atene sulla situazione generale e su eventuali problemi della comunità italiana residente nella circoscrizione dell'Ufficio onorario;

12. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale 7 marzo 1994, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2002

Il vice direttore generale per il personale
SANFELICE DI MONTEFORTE

02A11414

Limitazione di funzioni del titolare del Vice consolato onorario in Iskenderun (Turchia)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Alfredo Antonio Levante, Vice console onorario in Iskenderun (Turchia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Smirne degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Smirne dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

3. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Smirne degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

4. Emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

5. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni, previa richiesta scritta di autorizzazione al Consolato d'Italia in Smirne e ricezione di autorizzazione scritta del suddetto Consolato;

6. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Smirne della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

7. Ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Smirne della documentazione relativa al rilascio dei visti;

8. Assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato d'Italia in Smirne;

9. Rilascio di documenti di viaggio sostitutivi e accettazione della prescritta denuncia in italiano di furto/smarrimento del passaporto presentata da connazionali, dopo aver consultato caso per caso il Consolato d'Italia in Smirne;

10. Svolgimento delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

11. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2002

Il vice direttore generale per il personale
SANFELICE DI MONTEFORTE

02A11415

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 19 settembre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9814
Yen giapponese	118,85
Corona danese	7,4290
Lira Sterlina	0,63140
Corona svedese	9,0955
Franco svizzero	1,4678
Corona islandese	86,40
Corona norvegese	7,3245
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57333
Corona ceca	30,100
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,95
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5919
Lira maltese	0,4129
Zloty polacco	4,0552
Leu romeno	32593
Tallero sloveno	228,1936
Corona slovacca	43,212
Lira turca	1637000
Dollaro australiano	1,7778
Dollaro canadese	1,5416
Dollaro di Hong Kong	7,6545
Dollaro neozelandese	2,0640
Dollaro di Singapore	1,7365
Won sudcoreano	1181,90
Rand sudafricano	10,3489

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A11602

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata in data 19 giugno 2002 dall'Ente di previdenza e assistenza farmacisti

Con nota ministeriale del 26 agosto 2002 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3 del 19 giugno 2002, adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente di previdenza e assistenza farmacisti in materia di determinazione del contributo di maternità per l'anno 2003.

02A11423

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Solidarietà a r.l.», in Ortona

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa a responsabilità limitata «Solidarietà a r.l.» posizione n. 1157/223870, con sede in Ortona, costituita per rogito notaio Salvo Di Salvo il 28 dicembre 1984, repertorio n. 8096 che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A11435

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 26 agosto 2002 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

Istituto Jakarta International School di Jakarta (Indonesia).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

Con decreto dirigenziale 26 agosto 2002 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

Istituto The American International School di Genova (Italia).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

02A11436-02A11437

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/99 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni «seminativi» e della superficie massima garantita per il riso di cui al regolamento (CE) n. 3072/95 (raccolto 2002).

In conformità al disposto di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 2316/99 del 22 ottobre 1999, si rende noto che, sulla base delle risultanze della partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1251/99, in favore dei coltivatori di taluni seminativi, l'area di base globale nazionale, fissata in 5,8012 milioni di ettari, non è stata superata per il raccolto 2002.

Conseguentemente, le superfici dichiarate dai coltivatori di cereali, escluso il mais, sono totalmente ammissibili ai pagamenti per superficie.

L'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento (CE) n. 2316/99 in ettari 400.800, risulta invece superata, in via previsionale, nella misura del 3,3308% e, pertanto, allo stato, le superfici investite a mais ammissibili ai pagamenti per superficie saranno ridotte nella misura di detta percentuale.

La superficie massima garantita per il grano duro nelle regioni tradizionali, fissata in ettari 1.646.000, è stata superata, in quanto le superfici dichiarate risultano pari ad ettari 1.852.781. La superficie massima garantita per il grano duro nelle zone non tradizionali, fissata in ettari 4.000, risulta ugualmente superata, in quanto sono state dichiarate superfici per ettari 21.089. Il superamento delle predette superfici comporta la riduzione del pagamento supplementare per talune regioni delle zone tradizionali e dell'aiuto specifico nelle aree non tradizionali.

La superficie massima garantita attribuita all'Italia per il riso non risulta superata e, pertanto, i produttori interessati riceveranno integralmente la compensazione al reddito loro spettante.

02A11554

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il mese di agosto 2002 che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2001 e 2002 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2001	Agosto	115,3	2,7	5,4
	Settembre	115,4	2,6	5,2
	Ottobre	115,7	2,6	5,3
	Novembre	115,9	2,3	5,1
	Dicembre	116,0	2,3	5,1
	Media	*115,1*		
2002	Gennaio	116,5	2,3	5,4
	Febbraio	116,9	2,3	5,3
	Marzo	117,2	2,4	5,3
	Aprile	117,5	2,4	5,5
	Maggio	117,7	2,3	5,4
	Giugno	117,9	2,3	5,2
	Luglio	118,0	2,3	5,1
	Agosto	118,2	2,5	5,3

02A11523

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento finalizzato all'identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione del consiglio del 6 agosto 2002, ha stabilito di dare avvio al procedimento finalizzato all'identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001, che sarà svolto secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

Il responsabile del procedimento è il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo, il quale procederà d'intesa con il direttore del Servizio analisi economiche e di mercato.

Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo.

I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

La comunicazione di avvio del procedimento è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito web dell'Autorità.

02A11501

REGIONE PUGLIA

Esecuzione sentenza T.A.R. Puglia - Sez. Lecce n. 243/1994. Ricorso EDIL RESTAURI S.r.l. c/Comune di Lecce. Variante al P.R.G.

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 1142 dell'8 agosto 2002, ha approvato la variante al P.R.G. di Lecce, in conseguenza di esecuzione sentenza T.A.R. Puglia sezione Lecce n. 243/1994, adottata con delibera di C.C. n. 133/1994.

02A11541

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Verona con determinazione dirigenziale n. 393 del 28 agosto 2002. I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla C.C.I.A.A. di Verona sono stati ritirati e deformati.

n. marchio	Impresa	Sede
225VR	F.R. S.r.l.	Via S. Nicolò, 3 - Verona
89VR	Internazionale orafa S.r.l.	Via M. Lessini, 5 - Vago di Lavagno (VR)
161VR	Guzzo Rino	Via Salieri, 69 - Verona
256VR	Ottica oreficeria Ceoloni	Via Dante, 31 - Monteforte (VR)
208VR	Spagnolo Tambè Onofrio	Via Roma, 24 - Legnago (VR)
180VR	Trio Giovanni	P. Risorgimento, 5 - Verona
157VR	Camerlengo Antonio	Via M. Canino, 4 - Verona

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Verona con determinazione dirigenziale n. 393 del 28 agosto 2002. I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Verona sono stati ritirati e deformati. Le sottoelencate imprese hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di Commercio I.A.A. di Verona.

n. marchio	Impresa	Sede	Punzoni smarriti
89VR	Internazionale orafa S.r.l.	Lavagno (Verona)	33

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona con determinazione dirigenziale n. 391 del 25 ottobre 2001. I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltua di Verona sono stati ritirati e deformati.

n. marchio	Impresa	Sede
258VR	Fabien S.a.s. di F. Paganotto e C.	Via Isonzo, 2 - Verona

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Verona con determinazione dirigenziale n. 000 del 00/00/0000. I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltua di Verona sono stati ritirati e deformati. Le sottoelencate imprese hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Verona.

n. marchio	Impresa	Sede	Punzoni smarriti
00	//	//	00

02A11462-02A11461

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651221/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**

	Euro
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035